



## Reati ambientali: l'esclusione della punibilità secondo la Cassazione

La Corte di Cassazione nell'ultimo semestre si è più volte pronunciata sul nuovo istituto introdotto dal dlgs 28/2015 ed in vigore dallo scorso 2 aprile 2015. In materia di reati ambientali il ravvedimento dell'imputato, così come la regolarità della sua pregressa condotta e l'applicabilità al fatto commesso del minimo previsto dalla legge, possono far scattare, sussistendo gli altri requisiti di legge, "l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto" prevista dal nuovo articolo 131-bis del codice penale.

Il meccanismo di non punibilità previsto dall'articolo 131-bis, del codice penale è applicabile concorrendo due condizioni, ossia:

- Per reati sanzionati con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta alla prima;
- Purché sussistano congiuntamente due requisiti: "particolare tenuità dell'offesa" e "non abitudine del comportamento".

La Corte pronunciata in differenti occasioni sull'applicabilità della nuova disciplina a diversi procedimenti in corso indica anche gli elementi ostativi al riconoscimento della «non punibilità», come la commissione di reati della stessa indole e il profilo di rilevanza dell'elemento psicologico del reato. Nella tabella seguente sono elencate le sentenze di maggior interesse ed il relativo ambito di applicazione.

<b>Sentenza</b>	<b>Ambito di applicazione</b>
41850/2015	Gestione illecita dei rifiuti
24358/2015	Recupero di rifiuti in violazione prescrizioni Autorità
22381/2015	Violazione norme sicurezza sul lavoro
27135/2015	Gestione non autorizzata rifiuti pericolosi

Dal nuovo istituto della "non punibilità per la particolare tenuità" restano esclusi, poiché fuori dalla stretta cornice delle sanzioni descritte, i delitti di combustione illecita di rifiuti pericolosi e di attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti ex articoli 256-bis e 260 del dlgs 152/2006, così come i nuovi delitti dolosi di

“inquinamento ambientale” doloso “disastro ambientale”, traffico o abbandono materiale ad alta radioattività previsti dagli articoli 452-bis e seguenti del codice penale. Tecnicamente rientranti nel regime sanzionatorio previsto dall'istituto appaiono invece essere sia gli altri nuovi e “minori” delitti ambientali ex codice penale, come l'impedimento di controlli ambientali e l'omessa bonifica, che le più generali fattispecie di “getto pericoloso di cose” e “danneggiamento”. Così come appaiono in linea di principio non punibili ex nuovo articolo 131-bis del codice penale gli altri reati ex codice ambientale in materia di Aia, Via, tutela di suolo, acque e aria, gestione illecita di rifiuti.

L'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione si era già pronunciato lo scorso 29 Maggio sulla legge del 22 Maggio 2015, n.68, in materia di reati ambientali, tracciando i principali criteri interpretativi e facendo luce su alcuni punti critici della disciplina. Anche la CGIL aveva già evidenziato alcune criticità e punti di debolezza della norma, fra cui l'interpretabilità di alcuni termini, segnalate anche durante il lungo iter di approvazione della riforma. In tale contesto, appare evidente come la disciplina legislativa sia frammentata ed in molti casi inefficace, lasciando ampi spazi interpretativi, che di certo non ne favoriscono il rigido rispetto. Pertanto riteniamo necessario che venga fatta chiarezza, attraverso l'integrazione normativa in un solo corpo giuridico delle norme riguardanti i reati ambientali, tenendo sempre in considerazione il fine ultimo di preservare il benessere dell'ambiente e delle popolazioni che lo abitano.

Domenico di Martino

Roma, 3 dicembre 2015

00198 Roma  
Corso d'Italia, 25  
Tel. 06/8476.268  
e-mail [ambiente-territorio@cgil.it](mailto:ambiente-territorio@cgil.it)

Affiliata alla Confederazione  
Europea dei Sindacati (CES)  
e alla Confederazione  
Internazionale  
dei Sindacati (ITUC-CSI)